



TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg Sent. 1596/16

R.G. N. R. 2809/11

R.G. 361/16

Data del deposito

n. _____ R.C.

Redatta scheda il

Il Giudice, **dott. T. LOTTINI**, all'udienza del **14/7/16** ha
pronunciato e pubblicato con _____ mediante lettura del dispositivo la
seguinte

SENTENZA

nel processo contro:

n. _____ il _____ difesa di fiducia da
avv. Sandra SIMONETTI del foro di Lucca

LIBERO-ASSENTE

, omissis.....

IMPUTATO

A) Omissis....

, nata a _____ il _____

B) Artt. 595 comma 3 c.p. perché con una lettera pub-

blicata sul sito facebook diffamava l'intera famiglia attribuendogli, con toni e locuzioni tendenti soltanto all'offesa, fatti specifici quali quelli di rubare l'energia elettrica all'Enel utilizzandola nonostante il distacco da parte del gestore; di non pagare l'affitto al comune per la casa popolare; di rubare biciclette ogni giorno e buttare i rottami in giardino dopo averle disassemblate; di inquinare i giardini e gli spazi condominiali con ogni tipo di rifiuto.

In Lucca nel novembre 2009.

Con l'intervento del DOTT.
delega n. 254/16.

V.P.O.

Le parti hanno concluso come segue :

IL P.M. - euro 600 di multa con la riduzione per il rito.

La difesa - NDP in ipotesi per mancanza di procedibilità dall'azione penale per tardività querela, in tesi, assoluzione perchè il fatto non sussiste, in subordine assoluzione ex art. 131 bis cp.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata, avendo pubblicato sul sito social network "FACEBOOK" una lettera con la quale offendeva la reputazione della famiglia

All'udienza del 18 febbraio 2016, l'imputata chiedeva ed otteneva che il processo fosse celebrato nelle forme del giudizio abbreviato: infine all'udienza del 14 luglio 2016, le parti esponevano le proprie conclusioni ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Grazie alla lettura degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari è stato possibile accertare:

- che in data 23 marzo 2010 sporgeva querela (depositando l'atto personalmente nella segreteria della Procura) asserendo che il 26 novembre 2009 la figlia l'aveva informata che il fratello minore a scuola era stato deriso, a causa di frasi pubblicate sul social network FACEBOOK; aggiungeva la querelante che ella, lo stesso giorno, tornando a casa verificava che in effetti sul citato social network era stato creato un gruppo -pubblico- chiamato "Gli zingari a Lucca" e che sullo stesso era stata pubblicata una lettera, da parte dell'imputata, contenente frasi gravemente diffamatorie nei confronti della famiglia della querelante.

Appare pertanto evidente che la querela è stata sporta tardivamente, giacché dalla stessa narrazione della si evince che ella aveva piena contezza del reato commesso dall'imputata fin dal 26 novembre 2009: pur tuttavia ella



presentò la querela solo il 23 marzo 2010, a quasi quattro mesi di distanza dalla notizia del fatto.

Ne consegue la necessità di pronunciare immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 529 c.p.p.

PQM

In nome del popolo italiano, il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, visto l'art. 529 cpp

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE

nei confronti di _____ perché l'azione penale non doveva iniziata e comunque non deve essere proseguita per tardività della querela.

Visto l'art. 544 cpp fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Lucca, il 14 luglio 2016

Cancelliere
Deposito in _____
il 29/07/16
Il Cancelliere
IL CAJ. CANCELLIERE
Claudia Martelli

IL GIUDICE
Tiziana Martelli